

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Art. 37

(Gestione degli impianti ittici regionali)

1. L'ETPI gestisce gli impianti ittici regionali anche avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 e degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 18.
2. La programmazione e la gestione dell'attività degli impianti ittici regionali avviene in coerenza:
 - a) con quanto previsto in materia di immissioni di fauna ittica dal piano di gestione ittica e dal regolamento;
 - b) con i contenuti del programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
 - c) con le linee guida approvate dalla Giunta regionale per la modernizzazione e la razionalizzazione degli impianti medesimi.